


sportellounico@unione.labassaromagna.it
sportelloedilizia@unione.labassaromagna.it
sismica@unione.labassaromagna.it

AREA ECONOMIA E TERRITORIO
Servizi Attività Produttive, Edilizia e Sismica
Sportelli – Lugo (Ra) Piazza Trisi, n. 4



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
N.C.C. - NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 23.02.2022
In vigore dal 17.03.2022*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Definizione del servizio

Art. 3 – Rimessa per il servizio

Art. 3 bis - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C. fuori dalle rimessa - Sosta in piazzole

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi

Art. 5 - Cumulo dei titoli

Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Art. 8 - Ambiti operativi territoriali

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 10 - Impedimenti soggettivi

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 – Contingenti

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 - Selezione pubblica per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art. 13 - Bando di Concorso

Art. 14 - Presentazione delle domande

Art. 15 - Commissione di Concorso

Art. 16 - Titoli valutabili

Art. 17 Validità delle graduatorie

Art. 18 - Rilascio delle autorizzazioni

Art. 19 - Validità delle autorizzazioni

Art. 20 - Inizio del servizio

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 22- Trasferibilità per causa morte del titolare

TITOLO VII – ESERCIZIO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE

Art. 23 - Sostituzione alla guida

Art. 24 - Collaboratore familiare

Art. 25 – Personale dipendente

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 - Obblighi dei conducenti

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 27 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Art. 28 - Controlli sui veicoli

Art. 29 – Messa in esercizio e sostituzione dell'autovettura

Art. 30 - Avaria dell'autovettura

Art. 31 - Sostituzione temporanea autovettura per fermo tecnico

TITOLO X - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 33 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 34 - Tariffe

Art. 35 - Ferie, assenze, aspettativa

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 36 – Sanzioni

Art. 37 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 38 - Sospensione dell'autorizzazione

Art. 39 - Revoca dell'autorizzazione

Art. 40 - Decadenza dell'autorizzazione

TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 – Disapplicazione di precedenti disposizioni

Art. 42 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente per trasporto di persone (N.C.C.), fino ad un massimo di 9 posti compreso il conducente, nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (in seguito denominata Unione), secondo la normativa nazionale (Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 ss.mm.ii.), quella specifica regionale (Legge Regionale n. 30 del 2 ottobre 1998 e Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del 31 maggio 1994 ss.mm.ii).

2. Tutte le istanze, segnalazioni e comunicazioni relative al servizio N.C.C. vengono presentate in modalità esclusivamente telematica, tramite i canali istituzionali messi a disposizione dalla Regione o dall'Unione stessa.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea, ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire unicamente all'interno delle rimesse, fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 3 bis.

3. La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio di uno dei Comuni dell'Unione.

4. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della Provincia di Ravenna previa comunicazione ai Comuni predetti.

Art. 3 – Rimessa per il servizio

1. La rimessa è il luogo ove i veicoli sostano a disposizione dell'utenza e presso il quale, oltre alla sede operativa, possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio.

2. La rimessa è un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.

3. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d'uso dell'area. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi oppure a sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico sanitarie edilizie e di quant'altro prescritto dalla vigente normativa di settore.

4. Il vettore deve avere e mantenere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede operativa e di una rimessa nel territorio di uno dei Comuni dell'Unione.

5. Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'articolo 7 lettere b) e c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, lo stazionamento delle autovetture è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

Art. 3 bis - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C. fuori dalla rimessa. - Sosta in piazzole (Servizio di piazza)

1. Ai sensi dell'art. 11 c. 5 della Legge n. 21/1992, i singoli Comuni possono regolamentare il servizio di piazza ed autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente - con autorizzazione riconducibile al proprio territorio - allo stazionamento su aree pubbliche, destinate all'uso dalle Amministrazioni Comunali stesse, che ne curano anche l'individuazione, l'allestimento e la manutenzione.

2. Il servizio di piazza e l'utilizzo delle suddette piazzole, individuate da ciascuna Amministrazione Comunale, è consentito ai soli titolari di autorizzazione afferente a quello specifico Comune.

3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.

4. I titolari di autorizzazione devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' possibile derogare all'ordine di arrivo, per espletare il servizio richiesto, in caso di chiamata al telefono privato o in caso di richiesta specifica dell'utente, di essere servito da un determinato operatore. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, dovrà essere ricordato all'utenza l'esistenza dell'ordine di arrivo.

5. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio.

6. Ai titolari di licenza N.C.C., abilitati ad effettuare il servizio da piazzola in un determinato Comune, è concessa la possibilità di utilizzare la dicitura TAXI, accompagnata dal nome del Comune stesso, tramite strumenti di comunicazione cartacei e/o digitali (in ogni sua forma, web e social), per pubblicizzare lo svolgimento della propria attività e, in particolare, il servizio di piazza svolto in quel Comune.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate attraverso bandi di pubblico concorso ai singoli, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, i quali possono gestirle in forma singola o associata.

3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo ed è trasferibile nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 9 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21.

4. L'esercente è tenuto a documentare agli organi di controllo la sussistenza del titolo abilitativo, quando richiesto, anche attraverso l'esibizione di copie cartacee analogiche delle autorizzazioni telematiche rilasciate.

Art. 5 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per il servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.

2. E' ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, anche se ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura al fine dell'esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività' di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione ai sopraindicati organismi e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli stessi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere trasferita nuovamente al socio conferente se non sia decorso almeno un anno dal recesso.

Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa comunicazione, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi a quelli di linea.

2. Alla comunicazione deve essere allegato il rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.. Tale rapporto deve essere approvato dall'Ente concedente il servizio di linea e deve disciplinare condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 8 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti lo consentano.

2. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire presso le rimesse (o dalle piazzole di cui all'art. 3 bis), con ritorno alle stesse.

3. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia di Ravenna.

4. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prenotazione.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C. è necessario:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altri Stati a condizione di reciprocità con lo Stato Italiano ed essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
 - c) essere proprietario, oppure avere la disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine, del veicolo da utilizzare per il servizio di noleggio con conducente;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
 - e) non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altri Comuni non costituenti l'Unione ;
 - f) non avere trasferito altra licenza di taxi o autorizzazione per N.C.C., nei cinque anni precedenti;
 - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
 - h) disporre, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede operativa e di una rimessa nel territorio di uno dei Comuni dell'Unione;

2. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10 - Impedimenti soggettivi

1. Costituisce condizione ostativa all'esercizio del servizio di noleggio con conducente:
 - a) aver riportato una o più condanne definitive che prevedono la reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
 - b) essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal D.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
 - f) essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;

2. Nei casi a) e b) di cui al comma precedente, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

3. Costituiscono inoltre condizioni ostative le cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dal D. Lgs. del 6 settembre 2011 n.159 (codice antimafia);

4. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159.

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 – Contingenti

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente per ciascun Comune, è determinato, su proposta delle singole Amministrazioni Comunali, con deliberazione della Giunta dell'Unione, all'interno del contingente massimo stabilito dalla stessa Giunta dell'Unione per l'intero territorio della Bassa Romagna. Tale numero verrà determinato nel rispetto di una ripartizione equilibrata sul territorio, sentite le Associazioni di Categoria interessate, in applicazione delle normative regionali di settore e tenendo in considerazione le seguenti variabili:
 - a) numero di abitanti;
 - b) presenza di centri di servizio socio sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
 - c) presenza di attività turistiche;
 - d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
 - e) presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, etc.), nonché del livello di offerta sul territorio di altre modalità di trasporto pubblico.

2. L'Unione stabilisce il numero di veicoli necessario all'espletamento del servizio N.C.C., nel rispetto dei criteri e delle metodologie predisposti dalle Province a cui compete l'approvazione delle decisioni comunali in materia di organico da considerarsi a tutti gli effetti come atti regolamentari.

3. Le Province definiscono, per ciascun Comune e, nel caso, anche per raggruppamenti omogenei di Comuni, una metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta di servizi di N.C.C. che individui la domanda teorica associata a variabili socio-economico territoriali, tra le quali comprendere:

- offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico;
- popolazione (età, distribuzione territoriale, condizione professionale ecc.);
- attività produttive (settori di attività, addetti ecc.);
- servizi socio-sanitari;
- servizi scolastici;
- servizi sportivi, culturali e ricreativi;
- offerta e presenze turistiche.

4. La metodologia di calcolo è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con periodicità almeno quadriennale.

5. L'Unione, sentiti i Comuni interessati, perviene a modifiche di organico nelle seguenti situazioni caratteristiche:

- a) adeguamento dell'organico comunale nei limiti dell'offerta teorica definita dalle Amministrazioni provinciali;
- b) aggiornamento dell'offerta teorica, effettuato attraverso l'applicazione della metodologia di riferimento, conseguente a dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda, o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio ecc.);
- c) ogni altra dimostrata diretta esigenza di adeguamento dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale (particolari esigenze di servizio derivanti da specifiche variazioni dell'utenza servita).

6. Le Province possono consentire modifiche di organico difformi da quelle risultanti dai contingenti teorici, oltretutto nei casi di cui al comma 5, sub c), anche allorché le caratteristiche di particolare affinità d'uso dei servizi taxi e N.C.C. rendano possibili parziali conversioni, nei limiti, in ogni caso, dell'offerta teorica complessiva.

7. In sede di prima applicazione, in attesa di uno studio territoriale approfondito, necessario per stabilire il contingente massimo di nuove autorizzazioni da rilasciare sul territorio dell'Unione, la Giunta dell'Unione può disporre l'avvio delle procedure dirette all'assegnazione delle autorizzazioni ancora disponibili nel contingente a suo tempo fissato per ogni singolo Comune costituente l'Unione.

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 - Selezione pubblica per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni al servizio di N.C.C. con autovettura sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e/o per esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 13 - Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve almeno prevedere:
il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio e l'eventuale loro distribuzione tra i Comuni;
 - a) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e quelli necessari per il rilascio del titolo autorizzativo;
 - b) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione e gli eventuali documenti da produrre;
 - c) i criteri di valutazione dei titoli e l'individuazione degli eventuali titoli di preferenza (oltre a quelli già previsti all'art. 8, co. 4, della Legge n. 21/1992) ed i relativi punteggi;
 - d) la dichiarazione che la sede operativa e almeno una rimessa siano situate nel territorio di uno dei Comuni dell'Unione;
 - e) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
 - f) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria.
2. Il bando è deliberato dalla Giunta dell'Unione ed è pubblicato all'Albo Pretorio di tutti i Comuni dell'Unione e dell'Unione stessa per almeno 30 giorni consecutivi.

Art. 14 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni sono presentate al Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con le modalità ed entro i termini perentori stabiliti dal bando.
2. Il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio, ai sensi del-D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è stata presentata dichiarazione sostitutiva, viene acquisita d'ufficio prima del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 15 - Commissione di Concorso

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta dell'Unione provvede alla nomina di una Commissione di concorso, presieduta dal Responsabile del Servizio SUAP o suo delegato e composta da altri 2 membri, selezionati tra persone esperte del settore.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. Ogni commissario non può far parte della stessa Commissione per più di due anni consecutivi.
4. La Commissione è convocata dal Presidente.
5. La Commissione opera come collegio perfetto, redige la graduatoria dei candidati ammessi. Il Servizio SUAP svolge funzioni di segretaria della Commissione. Il Responsabile del Servizio SUAP

approva con propria determina la graduatoria, che poi viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione e di tutti i Comuni dell'Unione.

Art. 16 - Titoli valutabili

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C., in proporzione all'anzianità stessa;
- b) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, in proporzione all'anzianità stessa;
- c) i titoli di studio e i corsi professionali attinenti al servizio, in proporzione al numero, all'attinenza col servizio specifico e alle eventuali votazioni conseguite;
- d) sede dell'impresa nel Comune per cui viene attivata la licenza;
- e) residenza nel Comune per cui viene attivata la licenza;
- f) numero e grado di conoscenza di lingue straniere;
- g) disponibilità di autovetture a minor impatto ambientale.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti, ciascuno dei quali non può eccedere il 25% del punteggio assegnabile. I punteggi attribuiti a ciascun parametro sono stabiliti dalla Giunta all'atto dell'approvazione del bando di concorso.

3. In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza:

- a) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di titolare d'impresa o sostituto alla guida per almeno sei mesi;
- b) essere o essere stato titolare o dipendente, socio o collaboratore familiare di una impresa di N.C.C. per almeno sei mesi;
- c) l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- d) l'essere associati (per i servizi di N.C.C.) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- e) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- f) la più giovane età.

Art. 17 Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.

2. I posti in organico che si rendessero vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 18 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio SUAP, dà formale comunicazione ai vincitori del concorso, assegnando loro un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, qualora non già prodotta o acquisita d'ufficio. Di norma, il

Servizio SUAP provvede d'ufficio agli accertamenti di quanto autocertificato e della documentazione prodotta.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta o dal termine dei controlli espletati d'ufficio.

Art. 19 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. hanno validità illimitata.

2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di N.C.C. può essere sottoposta a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente Regolamento.

3. Le Amministrazioni Comunali verificano periodicamente la sussistenza/permanenza dei requisiti necessari per il rilascio dell'Autorizzazione di Noleggio Con Conducente, anche in relazione alla disponibilità della rimessa, alla vettura utilizzata per l'espletamento del servizio, ai Fogli di Servizio per il rientro in rimessa ed a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa, revocata o dichiarata decaduta.

Art. 20 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza del titolo stesso.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo nel caso in cui il titolare dimostri di non poter prendere servizio per cause di forza maggiore.

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione è concesso su richiesta del subentrante in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 22 - Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, oppure può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al Servizio SUAP, il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

TITOLO VII – ESERCIZIO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE

Art. 23 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione, che esercitino personalmente l'attività, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone, che abbiano i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente, nei seguenti casi, intervenuti successivamente al rilascio del titolo autorizzativo:

- a) per malattia
- b) per invalidità
- c) per sospensione della patente

La sostituzione, per l'intero periodo interessato, è condizione per il mantenimento della titolarità dell'autorizzazione nei casi sopra indicati.

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo, in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento degli stessi requisiti.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare al SUAP, la richiesta di sostituzione alla guida. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo e le generalità del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti, l'osservanza della disciplina dei contratti sulla base delle norme vigenti, come previsto al comma 3 del presente articolo.

Art. 24 - Collaboratore familiare

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari iscritti al ruolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

2. In conformità a quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio, può essere attivata trasmettendo al SUAP, gli estremi o copia dell'atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità), l'autocertificazione del collaboratore attestante che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, nonché il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla legge per l'esercizio dell'attività.

Il Servizio SUAP, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia un nulla osta, riportante gli estremi identificativi del collaboratore familiare, che costituirà parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione originaria.

3. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato.

Art. 25 – Personale dipendente

1. I titolari di autorizzazione possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assunzione, devono presentare al SUAP, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa:

- agli estremi identificativi dei singoli dipendenti;
- alla regolare posizione dell'impresa nei confronti dei versamenti contributivi INPS ed INAIL;
- all'avvenuta iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista.

2. Il Servizio SUAP, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia un nulla osta, riportante gli estremi identificativi del dipendente, che costituirà parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione originaria.

3. La situazione del personale dipendente (numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi) può essere accertata, anche d'ufficio, annualmente.

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture dedicate al servizio di N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;

- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del Nuovo Codice della Strada;
- d) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- e) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- f) conservare nell'autovettura sempre aggiornati i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa, il foglio di servizio elettronico di cui all'art 11 comma 4 Legge n. 21/1992 e copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio; esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- h) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al Comando di Polizia Locale dell'Unione;
- j) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al Comando di Polizia Locale dell'Unione;
- k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti, gli animali impiegati per pet-terapy e gli ausili sanitari impiegati da persone con disabilità;

2. Oltre agli obblighi di cui al comma precedente, l'esercente ha l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in particolare:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) comunicare entro quindici giorni al Servizio SUAP l'eventuale variazione dell'indirizzo delle rimesse e della sede operativa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) esercitare con regolarità il servizio e provvedere a comunicare per iscritto al Servizio SUAP, entro 48 ore, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
- d) comunicare al SUAP, entro le ventiquattro ore successive alla notifica di provvedimenti, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione;
- e) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
- f) dotarsi della strumentazione per il pagamento elettronico (POS o altri strumenti di pagamento elettronico innovativi); è obbligatorio accettare pagamenti mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate;
- g) esporre le condizioni economiche applicate, in modo tale che siano ben visibili, sia nella parte anteriore, sia in quella posteriore della vettura e applicare correttamente le tariffe;
- h) collaborare con il SUAP nella raccolta delle informazioni utili al monitoraggio dell'efficacia del servizio;
- i) durante l'orario di servizio, essere a disposizione del pubblico in prossimità della propria vettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- j) rendere il servizio entro tempi congrui in relazione alle condizioni di traffico e/o climatiche;

- k) fornire, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - l) rispettare eventuali turni ed orari di servizio, in particolare quelli stabiliti per i titolari di autorizzazione N.C.C. abilitati alla sosta in piazzole individuate dalle Amministrazioni comunali (servizi di piazza);
 - m) assicurare la necessaria assistenza ai clienti per l'entrata e l'uscita dalla vettura;
 - n) azionare il contachilometri, con numerazione parziale azzerabile, solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato. Non costituisce inizio del servizio la salita a bordo del cliente. Il servizio ha inizio ogni qualvolta il conducente dà luogo allo spostamento del veicolo;
 - o) in caso di avaria del contachilometri, il conducente deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa concordata.
3. E' fatto divieto di:
- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari difforni da quelli previsti dalle norme vigenti in materia.
4. Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 27 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - c) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente, in particolare dalla Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.;
 - d) ottemperare a tutte le prescrizioni specifiche previste dalle vigenti norme in materia, qualora siano adibiti anche per il trasporto di persone con disabilità;
 - e) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
2. In linea con la diffusione delle nuove tecnologie digitali, al fine di semplificare e facilitare l'accesso al servizio, è opportuno promuovere l'utilizzo di tali tecnologie innovative, per accedere, attraverso l'utilizzo di un dispositivo mobile (smartphone o tablet), ai servizi di chiamata, prenotazione e pagamento, con la possibilità per l'utente di valutare il servizio reso (feedback).

Art. 28 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (M.C.T.C.), gli autoveicoli adibiti al servizio N.C.C. sono sottoposti alle verifiche previste dal vigente Codice della Strada da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'Unione o di altro soggetto incaricato allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dal Servizio SUAP a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo, tenuto conto delle tipologie di prescrizioni per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Servizio potrà provvedere alla sospensione dell'autorizzazione.

Art. 29 – Messa in esercizio e sostituzione dell'autovettura

1. Il servizio SUAP, su istanza documentata del titolare dell'autorizzazione per attività di N.C.C., rilascia nulla osta all'immatricolazione della autovettura destinata all'esercizio del servizio di trasporto.

2. Ottenuta l'immatricolazione del veicolo da parte della Motorizzazione Civile, il titolare dell'attività ne dà comunicazione al SUAP al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o del suo aggiornamento in caso di sostituzione del mezzo.

Art. 30 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio ed in particolare per condurre a destinazione l'utente senza maggiorazione di spesa, salvo impossibilità oggettiva del caso.

Art. 31 - Sostituzione temporanea autovettura per fermo tecnico

Il titolare dell'autorizzazione, previa richiesta di nulla osta al SUAP, adeguatamente motivata e documentata (per guasto meccanico o incidente stradale: dichiarazione dell'officina, per furto o incendio: copia della denuncia di sinistro alle autorità), può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con un'altra di sua proprietà o di altri della quale dimostri di avere disponibilità e le medesime caratteristiche del veicolo adibito al servizio (come stabilito nei commi precedenti).

TITOLO X - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela salvo i casi nei quali, durante lo svolgimento di un servizio, ovvero alla fine di uno stesso, ovvero al termine dell'ultimo servizio prenotato, mentre si fa ritorno in rimessa, si riceve una nuova richiesta di servizio.
2. Al divieto di stazionamento su suolo pubblico in attesa della prenotazione è possibile derogare nei casi e nei modi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21: "*I Comuni in cui non è esercitato il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi*", come previsto dall'articolo 3 bis del presente Regolamento.
3. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente, che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art. 33 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi. Il trasporto delle carrozzine e degli ausili sanitari per le persone con disabilità, i cani guida per le persone con disabilità visiva o gli animali impiegati per pet therapy sono gratuiti.
2. Le autovetture per il servizio di N.C.C., possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto pubblico non di linea, prioritariamente indirizzato a persone con disabilità.

Art. 34 – Tariffe

1. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate liberamente dalle parti, entro i limiti massimi eventualmente stabiliti dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto dei criteri determinati dal Ministero dei Trasporti, sentite le Amministrazioni Comunali interessate e di concerto con le Associazioni di categoria.
2. Il presente Regolamento, le eventuali condizioni di trasporto e le eventuali tariffe massime deliberate dall'Unione debbono essere esposte all'interno dell'autovettura e visibili al pubblico. La parte del tariffario, espressa in lettere, deve essere tradotta in lingua inglese.
3. I conducenti debbono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 35 - Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni al Servizio SUAP,

che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di N.C.C. con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 36 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

2. Rimane quindi fermo quanto disposto dall'art. 11 bis della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

Art. 37 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 38 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è temporaneamente sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nel caso in cui il conducente:

- a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe e le norme amministrative, penali e fiscali connesse all'esercizio dell'attività;
- b) incorra per la terza volta nell'arco dell'anno nella violazione degli obblighi stabiliti dal Regolamento;
- c) incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, in particolare ponga in essere comportamenti tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) utilizzi, per svolgere il servizio, veicoli diversi da quelli autorizzati;
- e) svolga il servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti.

Art. 39 Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca è disposta in caso di:

- a) quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale, o in generale i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9;
- b) quando al titolare siano stati inflitti tre provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione, anche se motivati da diverse infrazioni;
- c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione continuando ad esercitare il servizio;
- d) quando in capo al titolare dell'autorizzazione o in capo ai suoi dipendenti sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del Servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare abbia trasferito la rimessa o la sede dell'attività in un Comune non appartenente all'Unione

2. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

3. La revoca viene comunicata al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione sarà soggetta a decadenza:

- a) per mancata presentazione della documentazione nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento;
- b) per mancato inizio dell'attività nei termini stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento;
- c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- d) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 20 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 22;
- e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- f) per ingiustificata sospensione del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 – Disapplicazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disapplicati i precedenti regolamenti afferenti il servizio di N.C.C. dei Comuni costituenti l'Unione.

Art. 42 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione del Consiglio dell'Unione.